

Pubblicato il 03/08/2026

N. 14014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06699/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6699 del 2023, proposto da -
OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS-, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio
fisico eletto in Roma, via F. Denza, n. 3;

contro

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento:

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso per n.
1188 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato, indetto il 29.9.2022;
- del verbale di non idoneità della commissione medica per
l'accertamento dei requisiti psicofisici del 14.2.2023;

- degli atti presupposti e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ministero;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, c. 4-*bis*, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 maggio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. - OMISSIS- e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità conseguito nelle prove psicofisiche nell'ambito del concorso per l'assunzione di n. 1188 allievi agenti della polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia di Stato del 29.9.2022.

Il verbale di inidoneità è stato così motivato: *"Tatuaggi visibili su parti del corpo non coperte dall'uniforme (superficie posteriore del terzo distale del braccio sinistro di cm 5x1 raffigurante scritta "-OMISSIS-"; superficie volare del terzo distale dell'avambraccio sinistro di cm 7x5 figurativo; superficie volare del terzo distale dell'avambraccio destro di cm 6x5 figurativo; superficie volare del polso sinistro di cm 2x1 raffigurante un cuore; superficie posteriore del terzo distale di gamba destra di cm 1x6 indicante una data)", ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 2. lett. b) del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 7-quinquies, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95".*

1.1. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:

- *Eccesso di potere per illogicità e erroneità dei presupposti. Sviamento Falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 198 del 2003. Difetto e incompletezza di istruttoria carenza e difetto di motivazioni;*
- *Irragionevolezza, Illogicità e Contraddittorietà dell'atto. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta.*

Con le suddette doglianze ella si è, in sintesi, doluta dell'insufficienza della motivazione alla base della sua esclusione, in quanto l'amministrazione dell'interno non avrebbe dato atto della valutazione di dimensioni, soggetto o posizioni deturpanti o contrari al decoro per l'istituzione, avuto in particolare presente che ella si sarebbe sottoposta, in epoca antecedente alla visita di idoneità, a trattamenti di laserterapia per eliminare i tatuaggi localizzati agli arti superiori e inferiori (rispetto ai quali ha affermato che "*con poche altre applicazioni [l'anzidetta laserterapia]comporterà l'asportazione completa dei tatuaggi stessi*").

1.2. La ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari (anche monocratiche), di annullare gli atti impugnati. In via subordinata ha chiesto "*la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione dell'indennizzo ex art. 21-quinquies, L. 241/90, ovvero al risarcimento del danno per perdita di chance nella misura che sarà indicata in corso di giudizio ovvero secondo equità*".

2. L'istanza cautelare monocratica è stata respinta con d.p. n. 2286 del 2.5.2023, nel cui ambito è stata altresì disposta l'acquisizione della documentazione fotografica necessaria al fine del decidere, nonché di una dettagliata relazione sulla vicenda.

3. Si è costituito l'intimato Ministero, che ha successivamente adempiuto al superiore ordine istruttorio, argomentando altresì per il rigetto del ricorso, posta la presenza di tatuaggi non coperti dalla divisa.
4. Con ordinanza n. 2653 del 25.5.2023 è stata respinta l'istanza cautelare.
5. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
2. L'art. 12, c. 6, del bando (all. 2 della difesa erariale), non impugnato, distingue chiaramente le valutazioni da compiere in presenza di tatuaggi visibili con l'uniforme, che comportano l'immediata esclusione del candidato, da quelli deturpanti o indice di alterazioni psicologiche o comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Tale distinzione è vieppiù evidente ove si considerino le specifiche tecniche che regolano gli accertamenti di idoneità (all. 5 della difesa erariale). È stata ivi prevista la possibilità, per la Commissione, di chiedere al candidato di indossare i capi di vestiario previsti dalle uniformi, ivi inclusa la maglietta a maniche corte di tipo "*polo*" di taglia adeguata, con la precisazione che sono causa di inidoneità i tatuaggi non coperti dai capi di vestiario dell'uniforme, compresi quelli degli arti superiori, qualora non coperti dalla maglietta a manica corta.

La giurisprudenza su tale specifica materia è costante nell'affermare che

“la presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione, qualora esso, quale che ne sia l'entità o il soggetto rappresentato, sia collocato "nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme", dovendosi a tal fine fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzati e/o utilizzabili nell'ambito del servizio. Sul punto è stato affermato costantemente che l'Amministrazione non è titolare in tali ipotesi di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, bensì dovendo solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico (copertura o meno del tatuaggio da parte delle divise). Trattandosi cioè di un mero accertamento tecnico, è ad esso estranea ogni valutazione del nocumento all'immagine dell'Amministrazione o al decoro della divisa, a differenza di quanto accade nel caso di tatuaggi deturpanti o indice di personalità anomala. Spetta all'interessato dimostrare che, al momento dell'accertamento svolto dall'Amministrazione, fosse già ultimata la procedura di rimozione e, conseguentemente, fosse in toto eliminata la percepibilità visiva del tatuaggio, difettando altrimenti i requisiti psico-fisici per l'assunzione” (Cons. St., sez. II, 17 giugno 2024, n. 5436).

Questa Sezione, sul punto, ha avuto altresì modo di affermare, con particolare riguardo a uno stato intermedio di rimozione dei tatuaggi che *“non è stata adeguatamente comprovata da parte ricorrente l'effettiva rimozione dei tatuaggi né risulta documentato con idonea rappresentazione fotografica lo stato di avanzamento della stessa. Al contrario dalla documentazione fotografica prodotta dall'Amministrazione, effettuata in occasione della visita medica, i tatuaggi del ricorrente appaiono nitidi ed evidenti al punto tale da risultare, di fatto, impossibile per l'Amministrazione dedurre il*

trattamento di rimozione degli stessi. Su una questione analoga si è espresso la Sez. IV del Consiglio di Stato con Ordinanza cautelare n.2386/2019 affermando che è del tutto “irrilevante l’inizio della rimozione del tatuaggio” e che “spetti all’interessato dimostrare che, al momento dell’accertamento svolto dall’Amministrazione, fosse già ultimata la procedura di rimozione e, conseguentemente, fosse in toto eliminata la percepibilità visiva del tatuaggio, difettando altrimenti i requisiti psico-fisici per l’assunzione”. D’altronde, la giurisprudenza largamente maggioritaria del Consiglio di Stato ha solitamente negato rilevanza al processo di rimozione in atto del tatuaggio, facendo applicazione dei principi del “tempus regit actum” e della “par condicio” tra i candidati, per cui l’accertamento dei requisiti di idoneità deve avere riguardo al momento dell’espletamento delle relative prove, essendo irrilevante la successiva scomparsa dei tatuaggi, nella specie tra l’altro non accertata attesa la evidenza dei tatuaggi non rimossi (cfr. Cons. Stato, 3 ottobre 2019, n.6640, che richiama, a sua volta, ampia giurisprudenza). Gli accertamenti psico-fisici effettuati in sede concorsuale, infatti, devono essere considerati irripetibili: diversamente opinando, si configurerebbe una violazione del principio della par condicio competitorum, nonché dell’imparzialità e certezza dei rapporti giuridici nel momento in cui i candidati vengono sottoposti a visita medico – collegiale. La suddetta tesi è suffragata dalla giurisprudenza, secondo cui “in questi casi la commissione medica è solo tenuta a verificare la riconducibilità della situazione di fatto accertata nella fattispecie astratta che disciplina le cause di esclusione. Constatato che il tatuaggio era chiaramente visibile al momento della visita, essa ha

correttamente ricondotto il segno, visibile sulla cute in zona non coperta dall'uniforme, nel novero delle cause di esclusione, senza dover indugiare in ulteriori accertamenti istruttori sulla relativa entità, in quanto non previsti dalla disciplina di accesso al concorso. In applicazione del principio di imparzialità e di parità di trattamento tra i candidati di un concorso pubblico, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione rileva la data di scadenza del termine di presentazione della domanda" (così, da ultimo, Cons. St., sez.II, 16 febbraio 2022, n. 1167). La circostanza per cui, nel caso dei requisiti psicofisici, tale termine sia di fatto posticipato al momento della visita medica, non consente in ogni caso di attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti, e successivi al momento della visita (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 658; idem, 30 giugno 2020, n. 4109; idem sez. II, 1° settembre 2021, n. 6155)" (TAR Lazio, sez. I-quater, 21 ottobre 2024, n. 18179).

Nel caso di specie la produzione fotografica di entrambe le parti (cfr. all. 4 di parte ricorrente e all. 6 della difesa erariale) ha ampiamente comprovato l'esistenza di numerosi tatuaggi ben visibili e tutt'altro che coperti dalla divisa estiva, tanto negli arti superiori, quanto in quelli inferiori.

Il che, esclude, altresì, ogni rilevanza ai fini del decidere della recente rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea della questione sui tatuaggi visibili solo ove si indossi la gonna (ordinanza 8482/2025 del TAR Lazio).

3. Le ulteriori richieste della ricorrente sono parimenti infondate in quanto:

- non si discute di alcuna ipotesi di revoca, il che rende inconferente il

richiamo all'art. 21-*quinquies*, l. n. 241/1990, operato dalla ricorrente;
 - l'infondatezza della domanda di annullamento esclude, a sua volta, la fondatezza della domanda risarcitoria.

4. Stante quanto precede:

- il ricorso è infondato e va pertanto rigettato;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del resistente Ministero nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

-OMISSIS-, Presidente

-OMISSIS-, Primo Referendario

-OMISSIS-, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
-OMISSIS-

IL PRESIDENTE
-OMISSIS-

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.